



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 ottobre 2012 Prot. 5798-50/AP/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: D.L. n. 1/2012 conv. In L. n.7/2012 ed attività di opinamento delle parcelle da parte dei Collegi – applicazione della norma abrogativa del sistema tariffario - Circolare

In relazione alle conseguenze operative che la riforma delle professioni, con particolare riferimento al Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (“Decreto crescita”), come convertito e modificato dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, ha comportato in merito alle attività dei Collegi in materia di opinamento delle parcelle professionali e come viene modificata l’attività di valutazione della congruità della prestazione professionale rispetto al compenso richiesto, riteniamo opportuno fornirvi i seguenti orientamenti.

Attività del Collegio di valutazione della congruità della prestazione ai fini della liquidazione del compenso

In via preliminare, si precisa che il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari corrisponde ad una funzione istituzionale dell’Ordine professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati all’obiettivo importanza della prestazione.

Per “opinamento” si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare d’incarico, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte.

Il Consiglio Direttivo, non avendo la titolarità per eseguire l’indagine relativa al controllo del merito della prestazione svolta dal professionista, basa la propria valutazione esclusivamente sugli elaborati prodotti e sulle dichiarazioni fornite e firmate dal professionista il quale, pertanto, si assume integralmente la responsabilità in merito alla esatta rispondenza dei dati forniti al Consiglio Direttivo circa le prestazioni effettuate e gli importi esposti.

L’art. 7 del D. Lgt. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 attribuisce al Collegio, fra gli altri, il potere tributario conferendo allo stesso la capacità di imporre una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari, con facoltà di determinarne l’ammontare.

Ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. - D.L. 1/2012 e art. 636 c.p.c.

L’art. 9, commi 1 e 4, del D.L. 1/2012 ha abrogato il sistema tariffario delle professioni regolamentate e di ogni disposizione che ad esse facesse riferimento. Pertanto, nulla il decreto ha disposto in merito alle attività di opinamento delle parcelle da parte degli ordini professionali, contenute all’art. 7 D.Lgs. Lgt n. 382/1944 oppure quanto dispone l’art. 636 c.p.c., in merito alla necessità di allegare il parere dell’ordine di appartenenza del professionista, che richiede un provvedimento monitorio ex art. 633 c.p.c.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 ottobre 2012 Prot. 5798-50/AP/ff

Infatti, l'obbligatorietà del rilascio del parere del Collegio, è stabilito dall'art. 636 c.p.c., allorché è prescritto che *“la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie (che però devono ritenersi abrogate alla luce del nuovo decreto).*

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali”.

L'opinamento della parcella assume valore solo nella fase dell'emissione del decreto ingiuntivo (che è un procedimento sommario per il quale il Giudice, sulla base di un ricorso rivolto all'ottenimento dello stesso ed alla produzione di prove scritte attestanti l'esistenza del debito, provvede all'emissione dell'intimazione a pagare nel termine di 40 gg., con l'espresso avvertimento che nello stesso termine il debitore potrà proporre opposizione a norma degli artt. 642 e ss c.p.c. e che, in mancanza di tale opposizione, si procederà ad esecuzione forzata).

La parcella, vistata dal competente Ordine professionale, che costituisce titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha infatti valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.

In luogo del procedimento sommario, di cui al decreto ingiuntivo, per il recupero del proprio credito è possibile avviare un processo ordinario di cognizione, ove non sarà necessario far opinare la propria parcella, in quanto, in questo caso, al professionista spetterà fornire in giudizio gli elementi dimostrativi della propria pretesa.

Applicazione del D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012 – Abrogazione del sistema tariffario e applicazione dei criteri di congruità delle parcelle ai fini della liquidazione dell'onorario nel tempo.

Innanzitutto, deve escludersi che l'abrogazione delle tariffe determini il venir meno del potere del Collegio di esprimersi sulla congruità della parcella. L'art. 9 del D.L. n. 1/2012, come convertito dalla legge n.27/2012 dispone, ai commi 1 e 5, unicamente l'abrogazione di ogni riferimento alle tariffe per la determinazione del compenso.

In nessuna delle disposizioni che istituiscono o presuppongono il potere di opinamento parcelle da parte dei Collegi ovvero degli Ordini si fa riferimento alle tariffe come parametro di valutazione: di conseguenza, né l'art. 2233 c.c., né l'art. 636 c.p.c., né soprattutto l'art. 7, comma 2, del D. Lgs Lgt. 23 novembre 1944. n. 382 – che tale potere istituisce – devono ritenersi abrogati.

La funzione di opinamento è mantenuta, così come restano ferme le previsioni che a tale funzione fanno riferimento come fattore ausiliario nel procedimento di liquidazione giudiziale del compenso: ciò che cambia è, piuttosto, il parametro di giudizio, con le precisazioni seguenti.

1) Nei procedimenti di rilascio di pareri di congruità, il Collegio dovrà fare riferimento alle tariffe, se il relativo procedimento è stato instaurato prima del 23 luglio 2012 (data di scadenza del periodo di applicabilità transitoria delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/12, come mod. in sede di conversione).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 ottobre 2012 Prot. 5798-50/AP/ff

Analogamente a ciò che avviene in tema di applicazione nel tempo delle norme processuali, ed in virtù del generale principio di non retroattività della legge (art. 10 disp. prel. c.c.), deve ritenersi, infatti, che i procedimenti di opinamento instaurati sotto la vigenza delle abrogate tariffe continuino ad essere disciplinati, anche con riferimento al parametro di giudizio, dalla normativa vigente al momento della loro instaurazione.

2) Per quanto concerne le attività di opinamento condotte successivamente all'abrogazione delle tariffe, permanendo la funzione medesima, il Collegio può fare riferimento alla gerarchia dei criteri di liquidazione dei compensi, indicata dall'art. 2233 c.c.. Ciò significa che, in mancanza dell'accordo tra le parti ed in conseguenza dell'abrogazione di ogni disposizione che faccia riferimento alle tariffe professionali, il Collegio può fare riferimento, sia agli "usi" (previsto dal codice civile), che, in estremo subordine, ai parametri ministeriali, di cui al D.P.R. n. 140/2012, pur non essendo a ciò obbligato.

Tale conclusione è avvalorata, in particolare, dalla circostanza che il potere di opinamento del Collegio è strettamente collegato alla liquidazione giudiziale del compenso (cfr. artt. 2233 c.c., 636 c.p.c., ma anche l'art. 7, comma 2, del D. lgs. Lgt. 382/1944) ed è dunque ragionevole ipotizzare che Consiglio del Collegio ed organo giurisdizionale facciano riferimento, almeno in parte, ai medesimi parametri di giudizio.

D'altro canto il Collegio, per la peculiarità della sua posizione istituzionale e delle sue funzioni in relazione alla comunità dei professionisti, dovrà fare riferimento anche a parametri ulteriori, desumibili dalla stessa lettera dell'art. 9 D.L. 1/2012, quali il criterio dell'importanza e della complessità dell'opera (canoni ricavabili dal comma 3 dell'art. 9), all'adeguatezza del compenso anche alla luce dei precetti costituzionali (in particolare art. 36 Cost.), al più generale principio di ragionevolezza, come anche ai principi generali in tema di interpretazione del contratto.

I nuovi "parametri", infatti, operano unicamente in via sussidiaria – e non vincolante – per il caso di mancato accordo tra le parti (cfr. art. 1, commi 1 e 7, D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n.140 recante i parametri): la concorde volontà delle parti in ordine alla determinazione del compenso o di parte di esso deve ritenersi pertanto sempre prevalente rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo i consueti canoni interpretativi (artt. 1362 ss. c.c.).

Alla stregua di quanto precede i Collegi provinciali sono invitati a sensibilizzare i propri iscritti circa la necessità di procedere alla formalizzazione degli incarichi ricevuti dai committenti, provvedendo ad identificare in dettaglio le attività commissionate i compensi pattuiti curando in particolare di farsi autorizzare espressamente l'eventuale conferimento di incarichi specialisti ad altri professionisti.

A tal fine, si allega una bozza di disciplinare di incarico tipo, il quale potrà essere personalizzato di volta in volta in ragione della tipologia di incarico.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

All.: c.s.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)